



COMUNE DI PERGOLA

Medaglia d'oro al Risorgimento

Provincia di Pesaro e Urbino

Ufficio: SEGRETERIA

COPIA ORDINANZA N. 21 DEL 22-04-2020

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INGRESSO AI CIMITERI

IL SINDACO

Vista l'ordinanza n. 14 del 19.03.2020 con la quale veniva disposta, a seguito dell'emergenza relativa al Covid-19 e per prevenirne il contagio, la chiusura dei cimiteri comunali dal 19.03.2020 al 03.04.2020, prevedendo l'accesso solo per le indifferibili esigenze legate alle operazioni cimiteriali per tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, riesumazioni nonché per le attività necroscopico-cimiteriali relative e per le attività di pulizia e manutenzione;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 32 della L. n. 833/1978 in ordine ai poteri del Sindaco quale autorità locale sanitaria;

Visto il D.Lgs. n. 1 /2018 in materia di protezione civile;

Vista la vigente ordinanza n. 19 del 04.04.2020 con cui si pone divieto all'ingresso ai cimiteri da parte dei visitatori e del pubblico indistinto e fermo restando le deroghe ivi previste; nelle suddette deroghe viene fatto riferimento, tra l'altro, anche alle attività di "pulizia e manutenzione";

Considerato che il perdurare della situazione di emergenza con i correlati obblighi di distanziamento sociale richiede di poter consentire alcune attività di pulizia, manutenzione e decoro purchè non svolte indistintamente dai visitatori in quanto l'ingresso nei cimiteri è agli stessi interdetto al fine di evitare assembramenti;

Dato atto che occorre assicurare pulizia, decoro ed igiene dei cimiteri avendo anche riguardo alle normali operazioni che parenti e familiari assicurano, nell'ambito dei periodici riti di pietà e di culto dei defunti, con particolare riguardo all'usanza dell'offerta dei fiori;

Considerato anche che le operazioni di commiato di tutti i defunti, dopo l'entrata in vigore delle restrittive norme di sicurezza igienico sanitarie, non hanno potuto essere assistite dalla celebrazione del funerale; in particolare si richiamano le severissime operazioni di polizia mortuaria nei confronti dei defunti positivi al covid -19 ovvero anche dei soli sospetti equiparati come tali;

Ritenuto che sia da considerare e tutelare il sentimento religioso e/o civile della popolazione per il culto dei defunti; in tale ambito può costituire conforto spirituale nonché psicologico per molti la possibilità di attendere, ancorchè tramite l'attività di terzi, alla cura e al decoro delle tombe;



COMUNE DI PERGOLA

Medaglia d'oro al Risorgimento

Provincia di Pesaro e Urbino

Ritenuto possibile che le imprese che svolgono attività florovivaistiche ovvero di commercio di fiori possano attendere, presso i cimiteri, alle consuete operazioni di pietà funeraria a richiesta delle famiglie e dei parenti e comunque osservando tutte le regole di sicurezza atte a ridurre il contagio a tutela della salute propria e pubblica;

Dato atto che l'art. 1, c.1, lettera f), del DPCM del 22.03.2020 ammette espressamente l'attività di produzione, trasporto e commercializzazione di "prodotti agricoli", consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc. e che la Presidenza del Consiglio ha precisato, con specifica FAQ che "ammette espressamente l'attività di produzione, trasporto e commercializzazione di prodotti agricoli, consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti";

Vista la L. n. 241/1990;

ORDINA

1. Dalle ore 00:00 del 23.04.2020 alle ore 24:00 del 03.05.2020 (salvo rinnovo in ragione del mantenimento della correlata ordinanza n. 19 del 04.04.2020) è consentito, come meglio indicato in premessa, l'ingresso nei cimiteri esclusivamente da parte delle ditte ed imprese florovivaistiche e di commercio di fiori al dettaglio locali nelle giornate di GIOVEDÌ e VENERDÌ con ingresso e uscita da effettuare nella fascia oraria che va dalle ore 8:00 alle ore 12:30 previo accordo con il personale comunale addetto; la suddetta attività potrà anche essere resa da terzi, a nome e per conto delle ditte interessate ovvero dei cittadini clienti, purchè nell'ambito di una attività imprenditoriale di trasporto e/o recapito merce;
2. la Polizia Locale è incaricata della vigilanza della presente ordinanza; la violazione della presente ordinanza, ove il fatto non costituisce reato, è punita ai sensi dell'art. 4, comma n. 1-3 del D.L. n. 19/2020;
3. la presente ordinanza può essere impugnata, da chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa presso il TAR Marche ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 104/2010 ovvero mediante ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione;
4. la presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio comunale.

Il Sindaco
F.to *Simona Guidarelli*



COMUNE DI PERGOLA

Medaglia d'oro al Risorgimento

Provincia di Pesaro e Urbino

La suestesa ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22-04-2020 al 07-05-2020 (Reg. n. 1093).

Pergola, li 22-04-2020

Il Responsabile del Settore Corpo P.M.
F.to Comm. P.L. Massimo Mannicci

E` copia conforme all'originale.
Pergola, li 22-04-2020

Il Responsabile del Settore Corpo P.M.
Comm. P.L. Massimo Mannicci

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suestesa ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22-04-2020 al 07-05-2020 (Reg. n. 1093).

Pergola, li

Il Responsabile Affari Ist.li
BURATTI STEFANO